

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3090

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei deputati GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI, CARBONI, CESETTI, COSTA, D’IPPOLITO, DELBONO, DELFINO Leone, DOMENICI, FOLENA, FRAGALA’ FUMAGALLI Marco, GARRA, GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI, LENTO, LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI, POSSA, ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI e VENETO Gaetano

(V. Stampato Camera n. 1551)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 1998*

—————
Modifiche all’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e
successive modificazioni
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *a)*, le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»; e le parole: «l'uso o il trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «, anche non definitiva,» sono sostituite dalla seguente: «definitiva»;

c) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera *b)*»;

d) alla lettera *d)*, le parole: «, per lo stesso fatto,» e le parole: «o con sentenza di primo grado, confermata in appello,» sono soppresse;

e) la lettera *e)* è abrogata;

f) alla lettera *f)*, le parole: «anche se con provvedimento non definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento definitivo».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per gli effetti delle ineleggibilità disciplinate dal presente articolo, la sentenza

prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna».

3. Al comma 4-*bis* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1: *a*) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, dopo l'elezione o la nomina; *c*) coloro che hanno riportato più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi».

4. Al comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei confronti di tale personale: *a*) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; *c*) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi».

